

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VII
N. 140

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

4 GIUGNO 1971, N. 123

Trasmessa alla Presidenza il 9 giugno 1971

(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

SENTENZA N. 123

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

1. — Prof. Giuseppe	BRANCA	Presidente
2. — Prof. Michele	FRAGALI	Giudice
3. — Prof. Costantino	MORTATI	»
4. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	»
5. — Dott. Giuseppe	VERZÌ	»
6. — Dott. Giovanni Battista	BENEDETTI	»
7. — Prof. Francesco Paolo	BONIFACIO	»
8. — Dott. Luigi	OGGIONI	»
9. — Dott. Angelo	DE MARCO	»
10. — Avv. Ercole	ROCCHETTI	»
11. — Prof. Enzo	CAPALOZZA	»
12. — Prof. Vincenzo Michele	TRIMARCHI	»
13. — Prof. Vezio	CRISAFULLI	»
14. — Dott. Nicola	REALE	»
15. — Prof. Paolo	ROSSI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 370 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Tugnoli Giorgio, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;

2) ordinanza emessa il 3 novembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Cipponeri Paolo, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO:

Con ordinanza 12 novembre 1969, nel corso del procedimento di istruzione formale a carico di Tugnoli Giorgio, imputato di omicidio colposo, il giudice istruttore presso il tribunale di Bologna ha denunciato, in riferimento all'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, l'articolo 370 del codice di procedura penale, in quanto dispone che, se il pubblico ministero, in contrasto con il giudice istruttore, ritiene che l'istruzione deve essere proseguita, e gli restituisce gli atti con le proprie requisitorie specifiche, lo stesso giudice istruttore è tenuto a compiere senza ritardo le indagini richieste.

Risulta dalla ordinanza che nella specie, il giudice, considerando esaurienti gli accertamenti istruttori compiuti, aveva disposto, con ordinanza 7 ottobre 1969, la trasmissione degli atti al p.m. perché formulasse le conclusioni; questi però aveva richiesto nuove indagini, sul cui svolgimento, richiamandosi appunto all'articolo 370 del codice di procedura penale, aveva insistito anche dopo un ulteriore diniego da parte del giudice istruttore.

Con riguardo a tale situazione di fatto, detto giudice ha espresso giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione. E ciò in quanto la formulazione letterale dell'articolo 370, si è osservato, sembra attribuire alle richieste di istruzione supplementare precisate dal p.m. effetti vincolanti. Interpretazione letterale accolta anche dalla dottrina prevalente e dalla meno recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha ravvisato, nel rifiuto del giudice istruttore di compiere le indagini richieste dal p.m., una violazione di legge riparabile con l'ausilio dei mezzi di impugnazione al giudice superiore e non mediante la proposizione del conflitto di competenza fra organo giudicante ed organo requirente.

Né la diversa interpretazione adottata dalla stessa Corte di cassazione con la sentenza 8 aprile 1963 e confermata dalle successive pronunzie varrebbero a giustificare un sicuro e definitivo superamento della lettera della norma.

Con atto di intervento del 17 febbraio 1970 l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia da questa Corte dichiarata infondata.

Dopo aver ricordato gli accennati diversi indirizzi giurisprudenziali e l'opinione prevalente degli autori, la difesa del Presidente del Consiglio assume che alla norma impugnata, nel sistema, non pare possa attribuirsi altro significato che quello di espressa deroga al principio che conferisce al giudice istruttore un indipendente potere di iniziativa e di valutazione della rilevanza e della sufficienza dei mezzi istruttori.

Tale conclusione sarebbe anche confortata dal diverso, anzi opposto trattamento che il testo dell'articolo 370 (difforme dal corrispondente articolo 269 del codice di procedura penale 1913) prevede per le richieste del p.m. rispetto a

quello che altre disposizioni riservano, in sede di chiusura dell'istruttoria, alle istanze delle parti private (articolo 372), al cui accoglimento il giudice non è vincolato, essendo sufficiente che su di esse pronunci con ordinanza o con la sentenza istruttoria (articoli 145, 305 e 384, n. 3).

Tuttavia, pur riconoscendosi che l'articolo 370 apporta limiti al potere del giudice istruttore, non potrebbe ravvisarsi in esso violazione dell'articolo 101, secondo comma, della Costituzione.

L'integrità del potere predetto sarebbe, infatti, garantita dalla Costituzione nel momento in cui il giudice esplica attività decisoria, con la pronuncia della sentenza di rinvio a giudizio o di proscioglimento o di altri provvedimenti aventi contenuto giurisdizionale.

La stessa questione, con analogha motivazione, è stata sollevata anche dal giudice istruttore presso il tribunale di Trapani.

L'impugnazione dell'articolo 370 del codice di procedura penale è prospettata da questo giudice, oltre che in riferimento al principio della indipendenza del giudice (articolo 101, secondo comma, della Costituzione), anche sotto l'aspetto della violazione degli articoli 102, 107, 112, 25, primo comma, 111, primo comma, della Costituzione.

Al riguardo il giudice *a quo* ha motivato che dalla norma dell'articolo 370 del codice di procedura penale sarebbe attribuito al p.m. un potere sostanzialmente decisorio, in contrasto con le norme costituzionali che disciplinano lo *status* dei magistrati del p.m. e, in conseguenza, la precostituzione del giudice naturale. E poiché tale richiesta non è necessariamente motivata, ne deriverebbe che di un provvedimento avente natura decisoria non sarebbe consentita la valutazione dei relativi presupposti di fatto o di diritto.

In questa seconda causa non si è costituita l'Avvocatura dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. — Nel quadro della disciplina della fase conclusiva dell'istruzione formale, l'articolo 370 del codice di procedura penale prevede il caso che, dopo la comunicazione degli atti per la presentazione delle requisitorie, il pubblico ministero, dissentendo dal giudice istruttore, ravvisi la necessità che l'istruzione sia proseguita allo scopo di acquisire ulteriori prove. All'uopo, egli, come recita testualmente il ricordato articolo 370, « restituisce gli atti con le sue requisitorie specifiche al giudice. Questi, compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al pubblico ministero ».

Tale norma, suscettibile di duplice interpretazione, ha dato luogo a divergenze giurisprudenziali e dottrinali.

Dalla meno recente giurisprudenza e anche, non senza qualche riserva o critica, dalla dottrina, essa è stata intesa, con stretta osservanza della sua formulazione grammaticale, nel senso che la richiesta di istruzione supplementare da parte del p.m. vincolerebbe il giudice, cui sarebbe imposto di procedere senza ritardo alle nuove indagini, con preclusione di vagliare la rilevanza processuale e la necessità delle prove richieste ai fini della decisione circa il proscioglimento o il rinvio a giudizio dell'imputato.

Secondo altra interpretazione, invece, accolta da alcuni anni e costantemente seguita in varie sentenze della Corte di cassazione, il contenuto dell'articolo 370

del codice di procedura penale deve essere ricondotto nell'ambito logico-sistematico della disciplina dei poteri del giudice istruttore, con la conseguenza che, anche di fronte alle richieste di nuove indagini da parte del pubblico ministero, il detto giudice ha obbligo di esercitare, come in ogni altro momento dell'istruzione e nei riguardi di altre parti, il potere di conoscere della loro ammissibilità e della loro rilevanza, ai fini degli accertamenti processuali e, quindi, al caso, non dando corso alle richieste del pubblico ministero.

2. — Al primo degli accennati indirizzi ermeneutici si sono attenuti i giudici istruttori presso i tribunali di Bologna e di Trapani, i quali hanno proposto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 370 del codice di procedura penale, assumendo che esso, imponendo incondizionatamente al giudice istruttore di compiere gli atti di ulteriore istruzione indicati dal pubblico ministero, ne lederebbe l'indipendenza di giudizio; ciò in contrasto con l'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, nel quale si enuncia il principio per cui « i giudici sono soggetti soltanto alla legge ».

Il giudice istruttore presso il tribunale di Trapani ha sollevato ulteriori dubbi sulla legittimità dell'articolo 370 anche sotto altri profili, in quanto al pubblico ministero, cui non sono conferite prerogative identiche a quelle dei magistrati aventi funzioni giudicanti, sarebbe tuttavia attribuito l'esercizio di potestà giurisdizionale, in violazione degli articoli 102, 107, 112 della Costituzione.

Inoltre, con violazione della garanzia del giudice naturale (da identificarsi nella specie col giudice istruttore) enunciata nell'articolo 25, primo comma, della Costituzione, le ricordate funzioni sarebbero affidate eccezionalmente all'organo requirente, che le eserciterebbe, per dippiù, con atti non necessariamente motivati, in contrasto con l'articolo 111, primo comma, della Costituzione, il quale esige, invece, tale garanzia per tutti i provvedimenti giurisdizionali.

Le censure non sono fondate.

3. — Ancorché il testo dell'articolo 370 consenta perplessità interpretative, basate principalmente sulla già cennata lettera della norma, comparata con altre disposizioni del codice di procedura penale vigente e con quelle (articolo 269) dell'abrogato codice di procedura penale del 1913, come è traccia pur nelle ordinanze di rimessione, tuttavia sembra alla Corte che, nel sistema del diritto positivo, non possa ad esso riconoscersi significato diverso da quello che oggi risulta costantemente seguito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale significato è palesato dalla necessaria connessione con la disposizione, cui si deve attribuire valore generale, contenuta nell'articolo 299 dello stesso codice. In virtù di essa il g.i. ha l'obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che, in base agli elementi acquisiti nel corso dell'istruzione, appaiono necessari per l'accertamento della verità. Non può, quindi, fondatamente ritenersi che in violazione del principio di indipendenza sancito dall'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, l'articolo 370 vincoli il g.i., limitandone il libero convincimento, a dare esecuzione immediata e acritica alle richieste di ulteriori atti istruttori che gli pervengano dal pubblico ministero. A questo soggetto, nel sistema, resta riservata (e ciò deve confermarsi con riguardo alla fase conclusiva della istruttoria formale) la funzione, pur importantissima, di organica collaborazione giudiziaria, per fini di giustizia e nel rispetto dell'interesse obiettivo della legge.

L'interpretazione suddetta, inoltre, deve ritenersi corroborata dai mutamenti legislativi che sono stati apportati alla disciplina stabilita dal codice di procedura penale nella materia dei rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore.

Sono da ricordare, in particolare, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, che, modificando l'articolo 74, terzo comma, di detto codice, hanno sottratto al p.m. il potere di disporre l'archiviazione degli atti, limitandone l'iniziativa alla mera richiesta, qualora egli reputi che per il fatto denunciato non debba essere promossa l'azione penale, ed hanno attribuito appunto al giudice istruttore il potere di pronunciare il relativo decreto, o di disporre, malgrado la contraria richiesta dell'organo re-quirente, che si proceda con istruzione formale.

Né va dimenticata l'ulteriore innovazione contenuta nell'articolo 1 della legge 7 novembre 1969, n. 780, che, riformando l'articolo 389 del codice di procedura penale, ha affidato allo stesso giudice istruttore la competenza a giudicare sulla legalità del procedimento di istruzione sommaria, nel caso che l'imputato abbia proposto ricorso contro il decreto con il quale il pubblico ministero, rigettandone l'istanza, abbia deciso di proseguire nell'istruzione già iniziata.

4. — È evidente poi che, assoggettandosi le richieste del p.m. (che devono comunque essere motivate ai sensi dell'articolo 76, secondo comma, del codice di procedura penale) al sindacato del giudice, cadono le altre censure mosse all'articolo 370 dal giudice istruttore presso il tribunale di Trapani in riferimento agli articoli 25, primo comma, 102, 107, 112 e 111, primo comma, della Costituzione.

5. — In conclusione la razionale interpretazione dell'articolo 370 del codice di procedura penale, cui la Corte ritiene di accedere, comporta l'infondatezza di tutte le questioni prospettate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 370 del codice di procedura penale, sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, 25, primo comma, 102, 107, 112 e 111, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

F.to: Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
- Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BE-
NEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI.

Arduino SALUSTRI, *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* SALUSTRI